



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9

Via di Sotto, 56 – 65125 – Pescara (PE)

Tel. 085 413255 - Fax 085 4154991 - Codice fiscale 91116960682 Codice Scuola PEIC83700V

e-mail: PEIC83700V@istruzione.it Posta certificata: - PEIC83700V@pec.istruzione.it Sito webwww.ic9pescara.edu.it



Prot. 9351

Pescara 14 settembre 2021

Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
al DSGA
alle RSU
Al sito web

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.-DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PERMANENTI -

Si trasmette ,per opportuna conoscenza ed adempimento da parte di tutto il personale scolastico, la presente DIRETTIVA , prodotta annualmente con qualche integrazione dovuta alle eventuali modifiche normative ,che ha carattere di **DISPOSIZIONE PERMANENTE di SERVIZIO per tutto il personale scolastico** .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 Codice civile secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

EMANA

la seguente **DIRETTIVA** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli studenti.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli **obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.** A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di essere stato presente e di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.

5668); **è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico, all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

○ **Poiché per evitare assembramenti la scuola ha dovuto regolamentare l'ingresso degli studenti predisponendo più punti di ingresso, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento della propria aula.**

○ **Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e a ricevere gli alunni per condurli in classe .**

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione e durante la mensa

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l'intervallo/ricreazione e la mensa, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree interne e/o esterne destinate all'intervallo/ricreazione e

mensa secondo quanto segue: la vigilanza sarà a carico dei docenti individuati nel quadro dei turni di servizio settimanale e in riferimento al giorno assegnato in orario ;

gli insegnanti che svolgono supplenze nell'ora che precede la ricreazione hanno in carico anche il turno di vigilanza nel tempo dell'intervallo , nelle classi assegnate secondo orario stabilito. Si fa presente che con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, **la Corte dei conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave.**

Il tempo della mensa, in aula o in refettorio, costituisce "TEMPO SCUOLA" , come tale è soggetto alle stesse disposizioni di vigilanza a cui adempiere durante le attività scolastiche.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

A seguito della necessità di disciplinare l'eventuale svolgimento dell'intervallo negli spazi comuni esterni devono essere individuate aree specifiche per classe durante la ricreazione che garantiscono il distanziamento tra le persone, limitando il più possibile gli assembramenti. Si dispone che docenti e i collaboratori esercitino un'attenta vigilanza affinché gli alunni rispettino le misure previste.

5. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

L'Istituto, con opportuna segnaletica e attraverso una campagna di sensibilizzazione e informazione, ha comunicato alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti in entrata e uscita dall'edificio. Docenti e collaboratori scolastici vigileranno sul corretto comportamento degli alunni affinché usufruiscano, in ingresso e in uscita dall'Istituto, unicamente dell'accesso e dell'uscita assegnata alla loro classe (Protocollo Sicurezza – Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19- Disposizioni relative alle modalità di ingresso e uscita).

6.VIGILANZA SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA SCOLASTICA

Nelle pertinenze esterne della scuola , i bidoni dei rifiuti DEVONO essere ben chiusi, privi di rifiuti che fuoriescono e posti lontani dalle porte di ingresso e di uscita, comunque MAI raggiungibili dagli alunni.

I referenti di plesso e i collaboratori scolastici VIGILERANNO COSTANTEMENTE e avviseranno tempestivamente la segreteria per il loro regolare svuotamento.

Gli spazi esterni DEVONO ESSERE QUOTIDIANAMENTE CONTROLLATI e PULITI al fine di evitare presenza di rifiuti , di materiali pericolosi , situazioni antigieniche e non decorose per l'immagine della scuola. I CANI NON POSSONO ENTRARE nelle aree esterne . E' necessario VIGILARE SEMPRE sul DIVIETO DI FUMO da parte degli accompagnatori degli alunni e SUL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI .

Si raccomanda Vigilanza CONTINUA da parte del personale collaboratore scolastico che DEVE INTERVENIRE immediatamente in caso di inosservanza ! ALMENO UN COLLABORATORE SCOLASTICO DEVE STARE SEMPRE ALL'ESTERNO PER VIGILARE, all'INGRESSO e all'USCITA DEGLI ALUNNI , girando tra le varie porte dell'edificio scolastico.

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, studenti portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore **ad personam** o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. Controllo spazi e vigilanza degli alunni al fine della riduzione del rischio per l'incolumità degli stessi

Prima dell'inizio delle diverse attività programmate, comprese quelle ricreative o motorie, all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico, negli spazi di pertinenza scolastica, spetta ai docenti vigilare sugli spazi da utilizzare, essi devono essere TUTTI organizzati in modo da ridurre al minimo qualunque tipo di rischio per l'incolumità delle persone.

L'attività dovrà poi essere regolamentata per la classe in modo che siano garantite le norme di sicurezza.

I docenti devono vigilare affinché che tutti gli spostamenti (per esempio dalle aule agli spazi esterni o in palestra) avvengano in modo ordinato, con il loro massimo controllo. E' assolutamente da evitare che gli alunni corrano sulle scale o in spazi affollati.

Sempre e comunque, in ogni spazio di pertinenza scolastica, deve essere garantita la vigilanza di personale docente e/o dei collaboratori scolastici che supportano i docenti nella sorveglianza degli alunni. Le attività motorie, devono essere adeguatamente programmate e, stante l'incidenza di rischio che vi si potrebbe riscontrare, particolarmente controllate.

Le calzature indossate, correttamente allacciate, devono essere idonee allo svolgimento dell'attività motoria.

E' buona norma che gli alunni non indossino occhiali di vetro durante l'attività motoria, soprattutto quando si stia giocando con una palla.

GLI ALUNNI, IN QUALUNQUE MOMENTO DELLA LORO GIORNATA SCOLASTICA, DAL MOMENTO DEL LORO AFFIDAMENTO E FINO ALLA RICONSEGNA ALLA FAMIGLIA, DEVONO ESSERE SEMPRE SOTTO LA SORVEGLIANZA DEL PERSONALE DOCENTE E/O ATA .

Qualsiasi eccezione in caso di incidente si configurerebbe come colpa grave e potrebbe comportare, oltre alle conseguenze amministrative e/o addirittura penali, l'assunzione delle spese di indennizzo da parte del personale coinvolto.

(Si veda ALLEGATO A DIRETTIVA - Disposizioni di servizio del Dirigente scolastico specifiche su infortuni.)

9. Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra e viceversa ; attività in spazi esterni e interni all'edificio scolastico .

Durante il tragitto scuola – palestra e dalla scuola ai luoghi esterni dell'edificio ed esterni all'edificio scolastico per lo svolgimento dell'attività motoria, per attività laboratoriali, oppure per visite esterne programmate, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente in servizio sulla classe in quell'ora. In base al numero degli alunni, se superiore a 15, per le attività esterne alla scuola (uscite, visite guidate, etc...) , si aggiungerà un altro docente per garantire ulteriore vigilanza.

L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA o il passaggio da uno spazio all'altro ESTERNO o INTERNO NON POSSONO ESSERE EFFETTUATI CON EVENTUALI PAVIMENTI SCIVOLOSI o BAGNATI, SI PREGA CONTROLLARE PRIMA DI AVVIARE QUALSIASI ATTIVITA' .
LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSIVA DEL DOCENTE in servizio sulla classe .

10. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

11. Vigilanza durante le attività di laboratorio

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente o del tecnico informatico, salvo in caso di esplicita autorizzazione da parte della vicepresidenza.

12. Vigilanza nei casi di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27.01.82).

VIGILANZA EDUCATIVA

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica. In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyber bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto tra coetanei e nei confronti degli adulti vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.

I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle ammonizioni sul registro di classe.

Naturalmente, situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire, devono essere rappresentate dai docenti di classe al Dirigente Scolastico per eventuali iniziative degli Organi di competenza.

VIGILANZA ACCESSO DEL PUBBLICO AI LOCALI SCOLASTICI

L'accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito esplicitato:

a) L'ingresso della scuola deve essere vigilato sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e sulle modalità di ricevimento del pubblico

b) Il collaboratore consentirà l'accesso in segreteria o nell'Ufficio di Dirigenza a coloro i quali ne faranno richiesta, esclusivamente nei giorni e nei tempi stabiliti

In caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate istruzioni operative

VIGILANZA sull'uso dei telefoni cellulari

I docenti devono vigilare sull'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici atti a registrare immagini o voci durante tutte le attività didattiche in quanto è VIETATO e tale divieto è da intendersi rivolto anche ai docenti ed al personale ATA- in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dell'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello esemplare da parte degli adulti.

Si riporta di seguito la normativa di riferimento

Il DPR n. 249 del 24/06/1998 *"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti"*;

La Direttiva del M.P.I. n. 30 del 15/03/2007 *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*

La Direttiva del M.P.I. n.104 del 30/11/2007 *"Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche"*;

VIETANO

L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio in tutti i locali interni e negli spazi esterni di pertinenza scolastica . Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente , di minori o altro personale scolastico ripreso , senza consenso . L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della **legalità**, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

Misure Comuni - Norme Generali

Al fine di prevenire ogni forma di infortunio, richiamo all'attenzione delle SS.LL su tutti i rischi specifici a cui sono esposti nell'espletamento delle loro mansioni e al rispetto alle norme di prevenzione.

Si ricorda che i rischi derivanti dalle strutture dagli ambienti, dagli impianti e dalle attrezzature sono descritti con precisione e con l'indicazione del livello di pericolosità nel documento di valutazione dei rischi, che tutti i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, sono obbligati a conoscere.

Obblighi specifici dei Docenti

Gli alunni che manifestano particolari forme di vivacità, non vanno lasciati soli nei corridoi.

Accertarsi sempre della presenza del collaboratore al piano prima di far uscire un alunno dalla classe.

Segnalare le situazioni ostative all'esercizio della vigilanza durante il cambio dell'ora, o in qualsiasi altra circostanza.

I docenti della scuola dell'infanzia devono avere particolare cura nel controllare che i giochi e gli attrezzi usati per le attività didattiche non siano potenzialmente pericolosi.

L'uso del punteruolo non è consentito ; l'uso delle forbici, con punte sempre arrotondate, è possibile solo con un rapporto insegnante-alunno.

In caso di progetti curriculari che richiedono interventi esterni, garantire **sempre** anche la vigilanza dell'insegnante di classe.

Disciplinare in maniera rigorosa le uscite degli alunni, evitando frequenti e ripetute passeggiate "ai bagni".

Accertarsi sempre che i tempi di permanenza nei servizi igienici non siano troppo lunghi.

Fare particolare attenzione alle finestre aperte ai piani superiori.

Si consiglia di far depositare gli zaini nel perimetro dell'aula e non nel corridoio per avere libere le vie di fuga.

Disporre i banchi e le suppellettili in maniera da consentire sempre un facile esodo in caso di necessità e nel rispetto del dovuto distanziamento .

Gli alunni che soffrono di crisi epilettiche vanno collocati in posti in prima fila, lontano da spigoli.

Si invitano le SS.LL ed adottare tutte le azioni ritenute più opportune per evitare spiacevoli situazioni, non essendo possibile regolamentare ogni attimo della quotidiana vita della scuola.

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana e del rispetto della regola sono responsabili i Docenti.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio del docente .

In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza.

E' necessario, in ogni caso, attenersi alle norme di comune prudenza e perizia, rapportate non solo all'età, ma anche allo specifico livello di sviluppo di ogni singolo alunno.

Si raccomanda altresì, di vigilare sugli alunni disabili e/o con disturbi di carattere oppositivo e/o provocatorio.

Obblighi specifici dei Collaboratori scolastici

Alla luce del quadro precedentemente delineato, i collaboratori scolastici devono:

- **Garantire sempre l'attenta vigilanza nei corridoi, nei servizi igienici, nei cortili della scuola costantemente ,ricorrendo ai colleghi nel caso di temporanea assenza dovuta a motivi di servizio e disponendosi nei corridoi in maniera tale da garantire la vigilanza in maniera ampia , su due lati**
- L'accoglienza degli alunni all'interno dell'atrio , anche in caso di freddo particolarmente intenso, non esonera il collaboratore dalla vigilanza all'esterno dall'edificio.
- E' necessario, quindi, porsi sulla porta di ingresso, in maniera da assicurare il controllo all'interno e all'esterno e l'uscita
- Durante l'ingresso e l'uscita degli alunni, i collaboratori devono regolare con i docenti il deflusso degli alunni alla scala di ingresso per **piccoli gruppi, di non più di 10 alunni** e controllare che gli alunni non corrano e non si spingano, segnalando eventuali comportamenti scorretti
- La vigilanza degli alunni da parte di tutti, nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, nelle pertinenze scolastiche deve essere sempre espletata in forma attiva, prevenendo situazioni dovute alla presenza di materiali tendenzialmente pericolosi (arredi, sassi ecc.) finestre aperte, sedie in prossimità delle finestre
- Collaborare con gli insegnanti negli spostamenti interni dell'edificio.
- Controllare sempre i comportamenti degli alunni nell'utilizzo dei servizi igienici.
- Non lavare i pavimenti durante l'orario di attività didattiche
- Fare particolare attenzione alle finestre dei corridoi aperte durante le attività curriculari e pomeridiane.
- Anticipare l'orario di servizio in caso di neve o pioggia intensa per controllare le scalinate esterne e le vie di accesso, predisponendo misure preventive (sale, cartoni, inibizione all'accesso in zone potenzialmente pericolose)
- Effettuare il solo turno antimeridiano in caso di sospensione dei mezzi marittimi per garantire la vigilanza delle classi
- Accertarsi che al termine delle lezioni non sostino alunni all'interno dell'edificio e nei cortili esterni
- Comunicare immediatamente al Referente di plesso o ai Collaboratori del Dirigente l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula.
- Riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza motivi, sostano nei corridoi
- Accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano autorizzate preventivamente
- Aprire le porte antipanico al mattino
- Controllare **costantemente** le porte di accesso alla scuola durante l'intero anno scolastico.
- Controllare quotidianamente la praticità ed efficienza delle vie di esodo.

- Impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi Collaboratori particolari situazioni.
- Controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza.
- Controllare gli accessi di personale esterno e accertarsi che le persone che entrano nella scuola siano autorizzate e dotate di GREEN PASS e MASCHERINA. AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL REFERENTE DI PLESSO o i COLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO .

Impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico e prive di green pass circolino anche all'esterno

CHIUDERE I CANCELLI SUBITO DOPO L'INGRESSO DEGLI ALUNNI, RIAPRIRE SOLO 5 MINUTI PRIMA DELL'ORARIO DI USCITA , CONTROLLARE CHE NON ACCEDANO a piedi o con i mezzi PERSONE NON AUTORIZZATE .

Norme finali

La presente direttiva pubblicata all'Albo on-line, con carattere di notifica, ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale.

La stessa viene notificata a tutto il personale supplente ed al personale di nuova nomina che si avvicinda nella scuola.

TUTTI, DOCENTI E Personale ATA DEVONO RISPETTARE con il massimo scrupolo ed ADEMPIERE a quanto disposto dalla presente Direttiva.

La VIGILANZA e' il PRIMO DOVERE DEL PERSONALE SCOLASTICO .

La MANCATA VIGILANZA DEGLI ALUNNI costituisce "CULPA IN VIGILANDO" ed implica conseguenze disciplinari, economiche , penali.

Conclusioni:

Pur ritenendo di aver adeguatamente regolamentato ogni aspetto della vita scolastica, per la parte di competenza, si invita tutto il personale docente e non docente a collaborare e a segnalare a questo ufficio eventuali situazioni in cui l'incolumità dei minori e di tutti gli utenti del servizio possano, eventualmente , essere a rischio .

SI RACCOMANDA A TUTTI DI PRESTARE LA DOVUTA ATTENZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ E DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI SITUAZIONI ANOMALE .

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Elisa Giansante

*Firma autografa omessa ai sensi art. 3, comma 2
del decreto legislativo n.39/1993*